

**DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2014
532/2014/R/GAS**

DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA E DEI LIVELLI TENDENZIALI, PER GLI ANNI 2014-2019, IN MATERIA DI REGOLAZIONE PREMI-PENALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 ottobre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, in ultimo modificata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas (di seguito: RQDG 2009-2013);
- la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvata con la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2014, 443/2014/E/gas (di seguito: deliberazione 443/2014/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 497/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 497/2014/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- la RQDG ha approvato la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014-2019;
- l'articolo 32.6 della RQDG prevede che l'Autorità determini, entro il 31 ottobre 2014, i livelli di partenza e i livelli tendenziali del servizio per gli anni 2014-2019;
- l'articolo 30.2 della RQDG prevede l'obbligo di partecipazione alla regolazione premi-penalità per le distributrici di gas naturale che gestiscono impianti di distribuzione con almeno 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;

- le imprese distributrici hanno la facoltà di richiedere la partecipazione alla regolazione premi-penalità per tutti i propri impianti di distribuzione gestiti con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 30.3 della RQDG;
- l'articolo 28.17 della RQDG dispone che ogni impresa distributtrice comunichi la partecipazione alla regolazione premi-penalità per tutti i propri impianti con meno di 1000 clienti finali, ai sensi del comma 30.3 della RQDG e, per ogni anno del triennio 2011-2013, il numero di dispersioni DT e DTA ed il numero di clienti finali NU per ogni impianto di distribuzione partecipante alla regolazione premi-penalità;
- con la deliberazione 443/2014/E/gas, l'Autorità ha intimato ad alcune imprese distributtrici, risultate inottemperanti, il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 28.17 della RQDG;
- la medesima deliberazione ha, altresì, previsto che in caso di inadempienza all'intimazione per gli impianti di distribuzione di gas naturale con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013, l'esclusione dalla regolazione incentivante, sia per la componente odorizzazione (art. 31 della RQDG) che per la componente dispersioni (art. 32 della RQDG), fermo restando, per la componente odorizzazione, l'obbligo di effettuazione del numero minimo di misure del grado di odorizzazione (art. 8 della RQDG);
- le 224 imprese distributtrici elencate nella Tabella A sono soggette alla regolazione premi-penalità per il periodo 2014-2019;
- le 3 imprese distributtrici elencate nella Tabella B non hanno fornito i dati di cui dell'articolo 28.17 della RQDG, neppure a seguito dell'intimazione di cui alla deliberazione 443/2014/E/gas;
- dall'esame dei dati comunicati dalle imprese distributtrici ai sensi dell'articolo 28.17 emerge quanto segue:
 - a) per 115 impianti di distribuzione con meno di 1000 clienti finali al 31 dicembre 2013 è stata richiesta l'esclusione dalla partecipazione alla regolazione premi-penalità ai sensi del comma 30.3 della RQDG (Tabella 1);
 - b) per 5 impianti di distribuzione con meno di 1000 clienti finali al 31 dicembre 2013, per almeno un anno del triennio 2011-2013 non è stato comunicato il numero di clienti finali NU o il numero di dispersioni (Tabella 2a);
 - c) per 8 impianti di distribuzione con più di 1000 clienti finali al 31 dicembre 2013, per almeno un anno del triennio 2011-2013 non è stato comunicato il numero di clienti finali NU o il numero di dispersioni (Tabella 2b);
 - d) per i 35 impianti di distribuzione appartenenti agli ambiti provinciali di cui al punto 6. della deliberazione 497/2014/R/gas che servono i Comuni interessati dagli eventi sismici del 2012, la determinazione del numero di

dispersioni relative all'anno 2012 è ancora oggetto di esame da parte degli Uffici dell'Autorità (Tabella 3);

- e) per 120 impianti di distribuzione il numero di dispersioni comunicato ai sensi dell'articolo 28.17 della RQDG è più elevato del numero di dispersioni comunicato ai sensi della RQDG 2009-2013 negli anni 2012, 2013 e 2014 rispettivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013 (Tabella 5).

RITENUTO DI:

- escludere dalla partecipazione alla regolazione premi-penalità 2014-2019 i 9 impianti di distribuzione di cui alla Tabella B, sia per la componente odorizzazione (art. 31 della RQDG) che per la componente dispersioni (art. 32 della RQDG), in accordo a quanto previsto dalla deliberazione 443/2014/E/gas per gli impianti con meno di 1000 clienti finali al 31 dicembre 2013;
- escludere dalla partecipazione alla regolazione premi-penalità 2014-2019 gli impianti di distribuzione di cui alla Tabella 1, sia per la componente odorizzazione (art. 31 della RQDG) che per la componente dispersioni (art. 32 della RQDG), ai sensi del comma 30.3 della RQDG;
- escludere dalla partecipazione alla regolazione premi-penalità 2014-2019 gli impianti di distribuzione di cui alla Tabella 2a, sia per la componente odorizzazione (art. 31 della RQDG) che per la componente dispersioni (art. 32 della RQDG), essendo tali impianti equiparabili a quelli elencati nella Tabella 1;
- includere nella regolazione premi-penalità 2014-2019 gli impianti di distribuzione di cui alla Tabella 2b, e determinarne, in relazione alla componente dispersioni (art. 32 della RQDG), i livelli di partenza e i livelli tendenziali, per ogni anno del periodo 2014-2019, pari al livello obiettivo di cui al comma 32.4 della RQDG;
- prevedere che le imprese distributrici che gestiscono gli impianti di cui alla Tabella 2b possano integrare i dati già comunicati all'Autorità;
- includere nella regolazione premi-penalità gli impianti di distribuzione di cui alla Tabella 3, ma rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali 2014-2019 in relazione alla componente dispersioni (art. 32 della RQDG); per tali impianti, infatti, non è attualmente possibile la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali 2014-2019;
- includere nella regolazione premi-penalità i 2.698 impianti di distribuzione di cui alla Tabella 4, e determinarne i livelli di partenza e i livelli tendenziali 2014-2019, in relazione alla componente dispersioni (art. 32 della RQDG), sulla base dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 28.17 della RQDG;
- includere nella regolazione premi-penalità gli impianti di distribuzione di cui alla Tabella 5, e determinarne i livelli di partenza e i livelli tendenziali 2014-2019, in relazione alla componente dispersioni (art. 32 della RQDG), sulla base dei dati comunicati ai sensi della RQDG 2009-2013;

- prevedere che le imprese distributrici che gestiscono gli impianti di cui alla Tabella 5 forniscano adeguata motivazione della differenza osservata; infatti:
 - a) i livelli di partenza e di livelli tendenziali 2014-2019 determinati sulla base dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 28.17 della RQDG sarebbero meno sfidanti rispetto a quelli determinati sulla base dei dati comunicati ai sensi della RQDG 2009-2013 e potrebbero comportare l'erogazione di maggiori premi o minori penalità per il periodo 2014-2019;
 - b) il numero di dispersioni comunicato ai sensi dell'articolo 28.17, maggiore del numero di dispersioni comunicato ai sensi della RQDG 2009-2013, potrebbe comportare l'erogazione di maggiori premi o minori penalità anche per il periodo 2011-2013

DELIBERA

1. di escludere dalla partecipazione alla regolazione premi-penalità 2014-2019 gli impianti di distribuzione di cui alle Tabelle B, 1 e 2a, sia per la componente odorizzazione (art. 31 della RQDG) che per la componente dispersioni (art. 32 della RQDG);
2. di includere nella regolazione premi-penalità gli impianti di distribuzione di cui alla Tabella 2b, e determinarne, in relazione alla componente dispersioni (art. 32 della RQDG), i livelli di partenza e i livelli tendenziali, per ogni anno del periodo 2014-2019, pari al livello obiettivo di cui al comma 32.4 della RQDG;
3. di includere nella regolazione premi-penalità gli impianti di distribuzione di cui alla Tabella 3, e rinviarne a successivo provvedimento dell'Autorità la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali 2014-2019, in relazione alla componente dispersioni (art. 32 della RQDG);
4. di includere nella regolazione premi-penalità gli impianti di distribuzione di cui alla Tabella 4, e di determinarne i livelli di partenza e i livelli tendenziali 2014-2019 sulla base dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 28.17 della RQDG;
5. di includere nella regolazione premi-penalità gli impianti di distribuzione di cui alla Tabella 5, e di determinarne i livelli di partenza e i livelli tendenziali 2014-2019 sulla base dei dati comunicati ai sensi della RQDG 2009-2013;
6. di prevedere che le imprese distributrici che gestiscono gli impianti di cui alla Tabella 2b, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, possano comunicare alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità i dati mancanti ai fini della determinazione dei livelli tendenziali 2014-2019 sulla base di tutti i dati effettivi di impianto del periodo 2011-2013;
7. di prevedere che, in caso di mancato invio dei dati di cui al punto precedente o di mancato completamento degli stessi, siano confermati i livelli di partenza e i

- livelli tendenziali di cui alla Tabella 2b e che, in caso di completamento, l'Autorità ridetermini, con successivo provvedimento, i livelli tendenziali 2014-2019;
8. di prevedere che le imprese distributrici che gestiscono gli impianti di cui alla Tabella 5, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, forniscano alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità adeguata motivazione della differenza tra il numero di dispersioni comunicato ai sensi dell'articolo 28.17 della RQDG e il numero di dispersioni comunicato ai sensi della RQDG 2009-2013, relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013;
 9. di prevedere che siano confermati i livelli di partenza e i livelli tendenziali di cui alla Tabella 5:
 - a. in caso di mancato invio della comunicazione di cui al punto precedente;
 - b. nel caso in cui, dall'esame delle informazioni comunicate alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, non sussistano i presupposti affinché il numero di dispersioni comunicato ai sensi dell'articolo 28.17 della RQDG possa essere maggiore del numero di dispersioni comunicato ai sensi della RQDG 2009-2013, relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013;
 10. di prevedere che, con successivo provvedimento dell'Autorità, vengano rideterminati i livelli tendenziali 2014-2019 per gli impianti della Tabella 5, per i quali sussistono i presupposti affinché il numero di dispersioni, comunicato ai sensi dell'articolo 28.17 della RQDG, possa essere maggiore del numero di dispersioni comunicato ai sensi della RQDG 2009-2013, relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013;
 11. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici di cui alla Tabella A;
 12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni